

SETTORE AFFARI GENERALI

Affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei contratti pubblici per il servizio di formazione obbligatoria e aggiornamento nei luoghi di lavoro, formazione specifica antincendio e primo soccorso da destinare ai dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine. CIG Master: 98260855DB

Art. 1 – Informazioni generali.

L'Unione delle Terre d'Argine ha la necessità di fornire uno strumento flessibile per l'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento nei luoghi di lavoro, formazione specifica antincendio e primo soccorso per circa 550 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine.

In particolare prevede l'erogazione, su richiesta dell'Amministrazione, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità previste nel presente documento, svolti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dell' Accordo 26 Gennaio 2006 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" di seguito denominati "Accordo Stato Regioni", approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici volto all'organizzazione e alla realizzazione di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento nei luoghi di lavoro, formazione specifica antincendio e primo soccorso da destinare a circa 550 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine.

Le tematiche oggetto dei corsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento inerenti al servizio richiesto sono le seguenti:

CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO	Categoria di rischio
Formazione primo soccorso	Aziende Tipo B/C
Aggiornamento primo soccorso	Aziende Tipo B/C
Formazione prevenzione incendi	Livello 2
Aggiornamento prevenzione incendi	Livello 2
Formazione generale	Basso e Medio Rischio

lavoratori	
Formazione specifica lavoratori	Basso e Medio Rischio
Aggiornamento Lavoratori	Basso e Medio Rischio
Formazione preposti	Basso e Medio Rischio
Aggiornamento preposti	Basso e Medio Rischio
Formazione ASPP (Modulo A+Modulo B)	Basso e Medio Rischio
Aggiornamento ASPP	Basso e Medio Rischio
Idoneità tecnica antincendio (da svolgere con i Vigili del Fuoco)	livello 2
BLSDA (corso per utilizzo defibrillatore rivolto a personale laico)	/
Formazione RLS	Basso e Medio Rischio
Aggiornamento RLS	Basso e Medio Rischio
Formazione per dirigenti	Basso e Medio Rischio
Aggiornamento per dirigenti	Basso e Medio Rischio

Il servizio che si intende appaltare si esplica attraverso le seguenti attività:

- organizzazione e realizzazione di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- la tenuta dei registri di presenza dei partecipanti;
- la verifica e la valutazione dell'apprendimento secondo quanto previsto la normativa di settore;
- il rilascio dell'attestato finale secondo quanto previsto la normativa di settore;
- fornire il materiale didattico dei corsi in formato digitale;
- fornire tutta l'attrezzatura necessaria per la tenuta della parte pratica dei corsi oggetto del presente appalto.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 80550000-4 "Servizi di formazione in materia di sicurezza" inserito nell'Allegato n.11 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi di formazione" del bando MePA relativo ai "Servizi".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649390 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- punto istruttore della procedura è dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al n. tel. 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale massimiliano.montagnini@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): ing. Leonarda Arnesano, dipendente dell'Ufficio Sicurezza dell'Ente con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC sarà possibile contattare al n. tel. 059/649059, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ufficio.sicurezza@comune.carpi.mo.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscrive il contratto con l'Amministrazione.

Art. 3 – Importo dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro è quantificato in **Euro 40.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993)**.

Per le attività oggetto della procedura non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Si precisa che l'importo predetto è stato calcolato sulla base delle stime di cui necessita l'Unione delle Terre d'Argine per il triennio di validità dell'Accordo Quadro e che il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro è puramente presunto e indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

Pertanto, la Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro.

Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante stipula sul MEPA, secondo le regole di e-procurement.

Si precisa che l'affidatario dovrà applicare il ribasso percentuale offerto ai prezzi indicati nell'allegato computo metrico-elenco prezzi.

Si precisa altresì che ogni singolo prezzo indicato nell'elenco prezzi dell'allegato computo metrico-elenco prezzi è stato calcolato dall'Ufficio sicurezza dell'Unione delle Terre d'Argine sulla base di una ricognizione dei prezzi praticati dal mercato libero e sul MePA di Consip e che è comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato e che gli importi stessi sono IVA esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993.

Art. 4 - Durata dell'Accordo Quadro

La durata dell'Accordo Quadro è di n. 3 anni a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro in oggetto e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro. L'Accordo Quadro si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

Art. 5 – Opzioni

Il contratto di Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad una durata massima di n. 3 anni su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto. Per il periodo di rinnovo di ulteriori n. 3 anni si stimano corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento per un importo pari ad Euro 40.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993).

L'operatore economico si dovrà rendere disponibile ad offrire all'Amministrazione anche corsi non inclusi nel Computo Metrico, ma che sono necessari per garantire la formazione obbligatoria e l'aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine come previsto dalle normative vigenti.

Per tali forniture "straordinarie" l'affidatario dovrà applicare il prezzo a proprio listino ribassato della percentuale di ribasso di affidamento.

Art. 6 - Norme regolatrici dell'Accordo Quadro

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- a) l'offerta dell'impresa affidataria;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) il D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- d) il Codice civile;
- e) il DPR n.207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- f) il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- g) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- h) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- i) il regolamento attuativo del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l) Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 relativamente alla formazione dirigenti e lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) Decreto Interministeriale 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- n) Decreto Ministeriale n. 388 del 1507/2003 in materia di primo soccorso.

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di accordo quadro stipulato;
- 3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.

Si rammenta che il presente capitolato disciplina l'Accordo Quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 7 - Descrizione delle prestazioni dell'Accordo Quadro

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per circa 550 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine, e dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, a seconda della tipologia di corso, e in base a quanto prescritto dalle prestazioni richieste nel presente documento.

Le tematiche oggetto dei corsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento inerenti al servizio richiesto sono le seguenti:

CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO
Formazione primo soccorso (12 ore)
Aggiornamento primo soccorso (4 ore)
Formazione prevenzione incendi (8 ore)
Aggiornamento prevenzione incendi (5 ore)
Formazione generale lavoratori (4 ore)
Formazione specifica lavoratori (4 ore per basso rischio e 8 ore per medio rischio)
Aggiornamento Lavoratori (6 ore)
Formazione preposti (8 ore)
Aggiornamento preposti (6 ore)
Formazione ASPP (Modulo A da 28 ore + Modulo B da 48 ore)
Aggiornamento ASPP (20 ore)
Idoneità tecnica antincendio (da svolgere con i Vigili del Fuoco)
BLSDA (corso per utilizzo defibrillatore rivolto a personale laico 5 ore)
Formazione RLS (32 ore)
Aggiornamento RLS (8 ore)
Formazione per dirigenti (16 ore)
Aggiornamento per dirigenti (6 ore)

L'affidatario entro n. 5 giorni dal momento di stipula dell'Accordo Quadro dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente/coordinatore e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Ufficio sicurezza dell'Unione delle Terre d'Argine sia in grado di richiedere l'attivazione dei corsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento di cui si necessita.

Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.sicurezza@comune.carpi.mo.it.

Si rammenta che i percorsi formativi dovranno essere strutturato nel pieno rispetto della normativa di settore. Le docenze dovranno essere effettuate da personale rispondente ai requisiti di cui:

- il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 per i corsi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Interministeriale 02/09/2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
- il Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso.

L'affidatario dovrà erogare le seguenti attività:

- l'organizzazione e la realizzazione (sia parte teorica che parte pratica) di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da destinare ai dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- la tenuta dei registri di presenza dei partecipanti;
- la verifica e la valutazione dell'apprendimento secondo quanto previsto la normativa di settore;
- il rilascio dell'attestato finale secondo quanto previsto la normativa di settore;
- fornire il materiale didattico dei corsi in formato digitale;
- fornire tutta l'attrezzatura per la tenuta della parte pratica dei corsi oggetto del presente appalto (a titolo puramente esemplificativo, estintori per parte pratica antincendio, bombole GPL e vasca antincendio per idoneità tecnica presso i VVF, etc)

Gli attestati finali e il materiale didattico del corso dovranno essere forniti al Direttore dell'esecuzione in formato elettronico.

I corsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento dovranno essere svolti durante l'orario lavorativo dei dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine e dovranno essere svolti a seconda della necessità dell'Ente e in particolare nelle seguenti modalità:

- corso aziendale presso struttura indicata dall'operatore economico affidatario o dall'Amministrazione (corso di formazione in aula);
- corso interaziendale presso struttura indicata dall'operatore economico affidatario (corso di formazione in aula);
- corso aziendale in videoconferenza sincrona (formazione a distanza);
- corso interaziendale in videoconferenza sincrona (formazione a distanza);
- corso in modalità e-learning tramite video pre-registrati con rilascio di attestato (formazione a distanza).

L'attivazione del servizio comporta lo svolgimento da parte del fornitore delle seguenti attività:

- corsi di formazione;
- sessioni di addestramento.

E in particolare:

Corsi di formazione in aula

I corsi di formazione saranno svolti presso le sedi dell'Amministrazione contraente o, qualora l'Amministrazione non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dal fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente, da docenti qualificati.

Le classi predisposte non potranno essere composte, a meno di ulteriori specifiche indicate da disposizioni normative e/o applicative delle stesse, da un numero di partecipanti superiore a 30.

Si precisa che nel caso in cui i locali vengano forniti dall'Ente tali locali sono dotati di tutti i requisiti di sicurezza necessari ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Corsi di formazione in videoconferenza sincrona (formazione a distanza)

I corsi di formazione in videoconferenza sincrona non potranno essere composti, a meno di ulteriori specifiche indicate da disposizioni normative e/o applicative delle stesse, da un numero di partecipanti superiore a 30 e dovranno essere erogati da docenti qualificati.

Corsi di formazione in modalità e-learning (formazione a distanza)

I corsi di formazione in modalità e-learning dovranno essere erogati nel pieno rispetto di quanto contenuto in disposizioni normative e/o applicative delle stesse.

I corsi, in base alle esigenze dell'Ente, dovranno essere erogati tramite piattaforme fornite dell'affidatario tramite video che poi saranno importati nella piattaforma "moodle X" in uso presso l'Ente.

Sessioni di addestramento

Le sessioni di addestramento erogati dal fornitore dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, presso la sede indicata dall'Amministrazione contraente o presso locali messi a disposizione dal fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente.

I gruppi di addestramento non potranno essere composti da un numero di partecipanti superiore a 30 a meno di ulteriori specifiche indicate da disposizioni normative e/o applicative delle stesse.

I corsi dovranno essere realizzati con una calendarizzazione concordata ed approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto in base alle esigenze ravvisate dall'Ente.

Art. 8 - Obblighi del personale e qualifiche professionali

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare personale esperto munito di conoscenze tecniche adeguate ed in possesso della certificazione prevista dalle norme vigenti di comparto per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio *de quo*.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell'esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.

Il DEC effettuerà la segnalazione all'appaltatore, via mail che procederà alla sostituzione del docente a partire dal giorno successivo.

Si precisa che i servizi dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa di settore, della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- sottoscrivere un accordo ex art. 28 del DGPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali con il Dirigente del Settore competente quale Titolare del trattamento dei dati.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10 – Modalità di attuazione dei contratti discendenti dell'Accordo Quadro

All'impresa affidataria dell'Accordo Quadro verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e della disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante appositi contratti attuativi ed inviati tramite l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

I corsi saranno richiesti mediante emissione di ordinativi dell'Ufficio Sicurezza dell'Unione delle Terre d'Argine in base all'effettiva necessità dell'Amministrazione.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto discendente

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto discendente qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11.1 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare l'installazione nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

la richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 5 (cinque) gg e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Art. 12 – Verifiche di conformità del contratto discendente

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione del contratto discendente. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione del contratto, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto.

Art. 13 - Fatturazione delle prestazioni oggetto dei contratti discendenti

Le modalità di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione al numero e alla durata delle prestazioni richieste.

L'emissione di ciascuna fattura dovrà comunque essere autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità delle attività da parte del Direttore dell'esecuzione. Il pagamento di ciascuna somma sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti non sarà aggiunta l'IVA di legge in quanto trattasi di corsi di formazione e di aggiornamento nei confronti di una pubblica amministrazione e pertanto IVA esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione delle Terre d'Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco Ufficio: **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento non si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA non dovrà essere versata in quanto trattasi di corsi di formazione e aggiornamento verso una pubblica amministrazione e pertanto l'IVA è esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993 e non regolata dal regime dello *split payment*. Le fatture, intestata all'Unione delle Terre d'Argine – Settore Affari Generali con sede in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 14 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo indicato nei contratti attuativi si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

La variazione potrà essere richiesta a valere sui contratti discendenti da stipulare decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L'istruttoria sarà condotta dal RUP in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della sottoscrizione del contratto discendente e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del contratto discendente; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Unione delle Terre d'Argine, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT 76 K 02008 23307 000040600627, a titolo di pegno, a favore dell'Unione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Unione Terre d'Argine) con le seguenti coordinate:

Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT 76 K 02008 23307 000040600627.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Art. 17 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati

- all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L.

136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 18 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 19 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 7 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell' 1 per mille per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data calendarizzata e concordata con il DEC.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 20 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'affidatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell'accordo quadro;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria del servizio;
- mancata messa disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell'impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 21 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- abbandono del servizio da parte dell'impresa affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- insorgenza di una contravvenzione inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di scioglimento del contratto, l'impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

Art. 22 – Divieti, cessione del contratto e del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'affidatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 23 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 24 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 76 c. 2 lett. c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

GARANZIA DEFINITIVA SULL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI AQ

IO LA METTEREI